

Art. 51 del regolamento di previdenza ed assistenza

Ravvedimento per debiti contributivi

1. Il Consulente del Lavoro debitore nei confronti dell'Ente per contributi soggettivi, integrativi e di maternità, interessi, sanzioni e spese legali, relativi ad annualità sino al 31 dicembre 2012, può usufruire della riduzione del regime sanzionatorio disciplinato al Titolo IV del presente Regolamento. La stessa agevolazione si applica anche ai soggetti non più iscritti all'Ente nonché agli eredi.
2. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo coloro nei confronti dei quali il recupero del credito da parte dell'Ente è in fase di esecuzione immobiliare e risulta notificato un atto di pignoramento.
3. La riduzione di cui al comma 1 è concessa a condizione che il debito sia estinto entro centocinquanta giorni dalla data di approvazione del presente Regolamento da parte dei Ministeri vigilanti, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 5.
4. La riduzione di cui al comma 1 è stabilita nelle seguenti misure:
 - a. 50% per le annualità di contribuzione sino al 31 dicembre 2006;
 - b. 70% per le annualità successive e sino al 31 dicembre 2012.
5. Qualora il debito complessivo, al lordo della riduzione di cui al comma 4, risulti pari o superiore ad euro 2.000,00 il debitore può chiederne la rateazione con periodicità mensile e durata massima di sessanta mesi. La domanda è ammissibile se presentata entro il termine di cui al comma 3 e accompagnata dal versamento del 10% delle somme dovute. Alla rateazione si applicano le norme di cui all'articolo 47 del presente Regolamento, ove compatibili.
6. La presentazione delle comunicazioni di cui all'articolo 40 del presente Regolamento è condizione per l'applicazione del presente articolo.
7. Accedono d'ufficio alla riduzione di cui al comma 4, per la parte residua del debito, coloro che hanno in corso domanda di rateazione.
8. Al ravvedimento si applicano le norme di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 21 del presente Regolamento.